

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA COLLETTIVA FIDI

Questo foglio informativo fornisce informazioni riguardo al prodotto Garanzia Collettiva Fidi e rinvia ai fogli informativi, guide, contratti e documenti di sintesi predisposti da ciascuna Banca o Intermediario Finanziario per le caratteristiche, i costi e i rischi tipici delle forme tecniche prescelte dal Cliente.

CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA COLLETTIVA FIDI E PRINCIPALI RISCHI PER IL CLIENTE

Che cosa è la Garanzia Collettiva Fidi

La Garanzia Collettiva Fidi consiste nel rilascio di garanzie di tipo mutualistico da parte di ConfeserFidi (Confidi) nell'interesse delle Piccole e Medie Imprese socie (Cliente) e a favore di Banche o Intermediari Finanziari convenzionati (Soggetto finanziatore), così da facilitare le PMI socie nell'accesso ai finanziamenti/affidamenti (fido) a tassi agevolati, destinati all'esercizio e allo sviluppo dell'attività imprenditoriale.

La garanzia mutualistica rilasciata al Soggetto Finanziatore è accessoria rispetto alla concessione del fido. In altri termini, il fido richiesto dalla PMI configura l'obbligazione principale, di cui ConfeserFidi garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia mutualistica perde efficacia.

Quali sono i principali rischi per il Cliente

Il principale rischio per il Cliente è rappresentato, in caso di insolvenza del Cliente e di pagamento del Confidi al Soggetto finanziatore della parte di finanziamento garantito, dalla restituzione da parte del Cliente inadempiente e dei suoi garanti di quanto da ConfeserFidi corrisposto al Soggetto finanziatore, oltre alle maggiori spese sostenute per consentire il recupero del credito, agli interessi di mora e gli altri accessori. In caso di mancata restituzione, totale o parziale, da parte del Cliente, di quanto corrisposto da ConfeserFidi, il Confidi è autorizzato a trattenere le quote sociali ed i rapporti con il Socio inadempiente risulteranno regolamentati dal vigente Statuto.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Quanto può costare la garanzia?

Tutte le voci indicate nel prospetto sottostante saranno versate dal Cliente a ConfeserFidi al momento dell'erogazione del finanziamento garantito. Nel caso di richieste di garanzia mutualistica su finanziamenti erogati da Simest e I.R.F.I.S., il pagamento di tutte le commissioni deve avvenire dopo l'istruttoria di fido, previa disponibilità del confidi al rilascio della garanzia.

La garanzia mutualistica rilasciata da ConfeserFidi potrà essere assistita, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalla riassicurazione del Fondo di Garanzia per le PMI ex legge 662/1996, del FEI, di SGFA o di altri fondi pubblici e/o privati; in tal caso potrebbero essere previsti dei versamenti aggiuntivi a carico del Cliente per la presentazione della richiesta a tali Enti, così come previsto dalle rispettive normative.

La garanzia mutualistica rilasciata da ConfeserFidi potrà essere assistita da garanzie personali, reali o titoli cambiari. In tal caso i costi di costituzione della garanzia o dei titoli sono a carico del cliente o dell'eventuale terzo garante.

COMMISSIONI PER IL MANCATO PERFEZIONAMENTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE

Nei casi in cui la garanzia mutualistica sia assistita dalla riassicurazione del Fondo di Garanzia per le PMI ex legge 662/1996, il Cliente, qualora non si perfezioni l'operazione finanziaria successivamente alla delibera di ammissione da parte del Fondo, sarà tenuto a versare una commissione di importo pari a euro 300,00 (trecento) per ciascuna forma tecnica non perfezionata.

La Garanzia Collettiva Fidi è operazione esente IVA ai sensi dell'Art. 10 DPR 633/72.

Le percentuali indicate nella tabella sottostante si applicano all'importo del finanziamento erogato, fatta eccezione per la percentuale del Capitale Sociale che si applica alla quota garantita.

Descrizione Voci			Importo / Percentuale		
			A	B	C
Classe di scoring Confeserfidi			A	B	C
Commissione di Collocamento			max 2%		
Commissione di Produzione ⁽¹⁾	Chirografari	Parte fissa (una tantum)	1,75%		
		Parte variabile (su base annua)	0,40%	0,45%	0,50%
	Ipotecari	Parte fissa (una tantum)	1,25%		
		Parte variabile (su base annua)	0,15%	0,20%	0,25%
Diritti di Segreteria e Analisi Pratica ⁽²⁾ (per ciascuna forma tecnica richiesta)			250 €		
Capitale Sociale ⁽³⁾ (per ciascuna forma tecnica)			1,25%		

- La parte fissa della Commissione di Produzione è aumentata dello 0,75% in caso di assenza della riassicurazione del FdG ex legge 662/1996. La parte variabile della Commissione di produzione è determinata moltiplicando la percentuale indicata nella tabella per il numero di anni di durata del finanziamento erogato. Per i finanziamenti garantiti "a revoca" la parte variabile della Commissione di produzione è determinata moltiplicando la percentuale indicata nella tabella per 3 anni; il Confidi si riserva di applicare la disciplina normativa sullo Ius Variandi a partire dal 36° mese.
- I Diritti di Segreteria e Analisi Pratica sono comprensivi anche delle spese per marche da bollo e di spedizione di eventuali ricevute o attestazioni. Nei casi in cui il cliente rinuncia al perfezionamento dell'operazione finanziaria a seguito di delibera positiva del Confidi il cliente sarà comunque tenuto a versare le somme relative alla commissione di "diritti di segreteria e analisi pratica".
- Il Capitale Sociale è suddiviso in quote, ciascuna di importo pari a euro 250. Per diventare socio occorre versare almeno una quota. Per ottenere il finanziamento occorre versare un numero di quote sociali, compresa la quota di ingresso, corrispondente alla percentuale indicata in tabella e calcolata sulla quota garantita del finanziamento con arrotondamento alla quota inferiore, con un minimo di una quota di 250 euro per ciascuna forma tecnica. Il Capitale Sociale è l'unica voce di spesa restituibile al Cliente nei casi, modi e termini indicati nello Statuto sociale. Il Capitale Sociale è aumentato dello 0,50% in caso di assenza della riassicurazione del FdG ex legge 662/1996 e nei mutui ipotecari.

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

Rapporti sociali

Possono essere associati al Confidi tutti i Clienti che presentano i requisiti previsti nello Statuto sociale. L'iscrizione al Confidi è subordinata alla sottoscrizione ed al versamento delle quote sociali. Il rapporto tra ConfeserFidi ed il Socio è disciplinato dalle norme dello Statuto di cui il Cliente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente. Lo Statuto è visionabile presso le sedi del Confidi e liberamente scaricabile dal sito www.confeserfidi.it.

Diritto di recesso e tempi massimi di chiusura del rapporto

Il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto di Garanzia Collettiva Fidi, senza penalità e senza spese di chiusura, in qualsiasi momento, previa liberatoria del Confidi stesso, rilasciata dal Soggetto finanziatore garantito. Il finanziamento richiesto dal Cliente rappresenta l'obbligazione principale della quale il Confidi garantisce l'adempimento. Pertanto, in caso di estinzione, anche anticipata, dell'obbligazione principale, perde efficacia il rapporto accessorio di garanzia. Si rinvia, quindi, ai fogli informativi predisposti da ciascun Soggetto Finanziatore in merito ai tempi massimi di chiusura dei rapporti contrattuali.

Nel caso in cui, il Confidi si avvalga della facoltà, prevista contrattualmente, di variare le Commissioni, il Cliente può recedere dal contratto, senza spese di chiusura e penalità, entro 60 giorni dal ricevimento della proposta, previa liberatoria del Confidi stesso rilasciata dal Soggetto Finanziatore.

In caso di recesso non è previsto alcun rimborso delle somme versate dal Cliente al Confidi, se non quelle restituibili a termini statuari. L'anticipata estinzione del finanziamento garantito non comporta il diritto di ripetizione delle somme versate, se non quelle restituibili a termini statuari. Inoltre, il Cliente rimane obbligato al versamento per intero di tutte le somme, anche nel caso di rinnovo dei finanziamenti in essere.

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo scritto al Confidi, tramite lettera raccomandata A/R (Ufficio reclami, Via dei Lillà, 22- 97018 Scicli RG), ovvero tramite posta elettronica (reclami@confeserfidi.it) o posta elettronica certificata (confeserfidi@legalmail.it). Il Confidi deve rispondere entro 60 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi a Confeserfidi che mette a disposizione dei Clienti, presso la propria sede e sul sito internet www.confeserfidi.it, sezione reclami, la Guida pratica sull'ABF.

NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Parte riservata al Confidi:

Cognome _____ Nome _____

Tel. _____ E-mail _____

Indirizzo Mail PEC: _____

nella qualità di Dipendente Agente in attività finanziaria Mediatore Creditizio Collaboratore con prova valutativa di Associazione datoriale
 Collaboratore di Altri soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti
 Altro _____

N° iscrizione Albo / Elenco: _____

Parte riservata al Cliente:

Il/la Sottoscritto/a _____

dichiara

- di aver ricevuto copia del presente documento.

Luogo e data _____ Firma _____

- di aver preso visione e di aver ricevuto copia del documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) esposti presso gli Uffici di rappresentanza del Confidi e liberamente consultabili sul sito internet.

Luogo e data _____ Firma _____

- di aver preso visione e di aver ricevuto copia della Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario esposta presso gli Uffici di rappresentanza del Confidi e liberamente consultabile sul sito internet.

Luogo e data _____ Firma _____